

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente "Parco nazionale Gran Paradiso" per gli esercizi 2011 e 2012, con riferimenti e notazioni altresì in ordine alle vicende più significative intervenute anche successivamente a tale periodo.

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte con D.P.R. del 20.6.1966. Esso è inserito nella tabella IV allegata alla legge 20.3.1975, n. 70, in quanto preposto a servizi di pubblico interesse, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente a norma dell'art. 5 comma 2 della L. 8.7.1986, n. 349. Fa parte, come tutti i parchi nazionali, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato annualmente dall'ISTAT, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311.

Il precedente referto al Parlamento è stato reso con determinazione n. 60 del 19.6.2012 (Atti Parlamentari, Doc. XV n. 438, XVI legislatura).

1. Quadro normativo e profili ordinamentali

Quadro normativo. Il Parco nazionale del Gran Paradiso fu istituito, primo in Italia, con R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nei terreni costituenti la Riserva Reale di caccia del Gran Paradiso, con il fine di conservarne la fauna e la flora, di preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio.

Successivamente, con D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n.871/1947, ratificato con legge 17 aprile 1956, per la gestione del Parco venne istituito l'Ente "Parco nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino ed ufficio distaccato ad Aosta.

In applicazione dell'art. 4 del decreto istitutivo, che prevede la possibilità di ampliare con decreto del Capo dello Stato il perimetro del parco ai terreni limitrofi, con il D.P.R. 3 ottobre 1979 il territorio dello stesso è stato esteso ad alcune zone della provincia di Torino.

A seguito del processo di concertazione per la revisione di confini, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso il 13.11.2008, con il D.P.R del 27.5.2009, pubblicato nella G.U. n.235 del 9.10.2009, i limiti territoriali del parco sono stati ridefiniti, ponendo così fine ad un situazione di incertezza che si protraeva da tempo¹.

Attualmente la superficie del parco è di 71.044 ettari, coincidente con l'area del massiccio montuoso su cui si erge la vetta del Gran Paradiso, suddivisa in due ambiti ricadenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ricompresi nelle province di Torino ed Aosta. Del territorio fanno parte 13 comuni e molte frazioni sparse all'interno del parco, con una popolazione di circa 8.000 abitanti.

Tra le disposizioni legislative di rilievo sulla materia, concernenti peraltro tutti gli enti parco, fondamentale è la L. 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", della quale si è ampiamente riferito nelle precedenti relazioni, cui si fa rinvio, anche per la disamina delle finalità degli strumenti di programmazione ivi previsti nonché dei relativi complessi iter procedurali di adozione.

¹ Le modifiche ai confini hanno comportato una lieve riduzione della superficie protetta, ma un miglioramento qualitativo rispetto ai confini precedenti; sono state infatti cedute zone antropizzate, ad esempio villaggi, ottenendo in cambio aree di grande valore naturalistico (il bosco, le torbiere e le zone umide del vallone del Dres a Ceresole, i lariceti con latifoglie di Chevrère-Buillet di Introd, i boschi di larice con pino cembra e le brughiere del Vallone dell'Urtier a Cogne, il bosco di abete rosso di Sysoret) o di significativo valore paesaggistico e culturale (i castagneti secolari di Noasca e Locana). La modifica, nata per rispondere all'esigenza di confini facilmente riconoscibili sul terreno, coincidenti con elementi definiti del territorio come crinali, torrenti e strade, e per accogliere le richieste formulate da alcune comunità locali, ha chiuso una vicenda protrattasi per decenni.

Gli enti parco, cui si applicano le disposizioni di cui alla citata L.70/1975, hanno personalità di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con il decreto del Ministro dell'Ambiente del 20 novembre 1997, n. 436, in applicazione dell'art.35 della legge-quadro, come modificato dall'art. 4 della L. n. 10/1994, d'intesa con la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta e con la Regione Piemonte, la disciplina del Parco del Gran Paradiso è stata adeguata ai principi della legge-quadro, tenendo conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi e alla sorveglianza.

Tra le disposizioni legislative che, nell'ultimo periodo, hanno interessato in particolare gli enti parco nazionali si segnalano:

- l'art. 1, comma 1107, della Legge n.296/2006 (finanziaria 2007), che ha escluso dalla rideterminazione delle piante organiche, di cui all'art. 1, comma 93, della citata L. n.311/2004, anche il personale degli enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato (i guarda parco) ed ha loro riconosciuto, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- l'art.26, comma 1, primo periodo, del D.L. n.112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, in cui per esplicita previsione legislativa gli enti parco sono stati esclusi dalla soppressione che riguarda gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore a 50 unità. Peraltro, a norma dello stesso articolo 26, comma 1, secondo e terzo periodo, come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 1.7.2009, n.78 convertito dalla L. n.102/2009, gli enti parco, come tutti gli enti pubblici non economici, sono soppressi, qualora entro il termine del 31.10.2009 non siano stati emanati, ovvero sottoposti al Consiglio dei Ministri per l'approvazione preliminare, gli schemi dei Regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della L. n.244/2007.

Sul tema è poi intervenuto l'art.10 bis, comma 1, del D.L. 30.12.2009 n. 194, inserito dalla legge di conversione n.25 del 26.2.2010, che interpreta il citato art. 26, comma 1, del D.L. n.112 del 2008 "nel senso che l'effetto soppressivo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle cinquanta unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1".

Inoltre, l'art.6, comma 5, del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito con L.n.122/2010 ha previsto che le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art.2, co. 634, della

L. n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati.

Il Consiglio di Stato, interpellato dal Ministero vigilante sulla portata delle predette disposizioni, ha ritenuto che anche gli enti esentati dal meccanismo c.d. "taglia-enti" di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, come modificato ed interpretato dal D.L. n. 194/2009, dovessero procedere all'adozione dei regolamenti di riordino ed alla revisione degli Statuti secondo quanto previsto dal comma 634 dell'art. 2 della L. n. 244/2007.

Poiché nelle more era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28/10/2009, lo schema del decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento di riordino degli enti parco e degli altri enti vigilati dal MATTM, il Consiglio di Stato, dopo aver formulato delle osservazioni, si è definitivamente pronunciato con parere del 9.5.2012 nel quale, nel ritenere che sia obbligo del Legislatore procedere alla ricomposizione in un quadro unitario della normativa di rango primario concernente la materia, semplificando e coordinando le sparse e diverse disposizioni, in modo da rendere armonico ed applicabile secondo chiare direttive il meccanismo del c.d. "taglia-enti" ha confermato la permanenza dell'obbligo per le Amministrazioni vigilanti di provvedere nel più breve tempo possibile alla riorganizzazione degli enti ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della L. n. 244/2007.

In relazione a ciò, acquisito il parere del Consiglio di Stato nonché quello delle competenti commissioni parlamentari, è stato adottato con DPR 16 aprile 2013 n.73 il regolamento di riordino degli Enti parco.

Tale regolamento apporta per lo più modifiche all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Tra le disposizioni normative di maggior rilievo si segnalano:

- **Art. 1, comma 1 (modifica il comma 4 dell'art. 9 della legge quadro):** è prevista la riduzione dei componenti del Consiglio direttivo da dodici ad otto che vengono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:
 - a) quattro su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
 - b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

- c) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) uno su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
- **Art. 1, comma 2 (modifica il comma 6 dell'art. 9 della legge quadro):** è prevista la riduzione dei componenti della Giunta esecutiva da cinque a tre;
- **Art. 1, comma 3 (modifica il comma 5 dell'art. 9 della legge quadro):** le designazioni del Consiglio direttivo sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione.
- **Art. 1, comma 4 (modifica il comma 10 dell'art. 9 della legge quadro):** le delibere di adozione o di modifica degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti in quanto si tratta di delibere soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1;
- **Art. 1, comma 5:** dalla data di entrata in vigore del decreto (27 giugno 2013) non sono più corrisposti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti;
- **Art. 4, comma 1:** entro novanta giorni (25 settembre 2013) dalla data di entrata in vigore del regolamento devono essere adeguati gli statuti degli enti parco. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro

dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

- **Art. 4, comma 2:** entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'*articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

In particolare, all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso si applica l'art.2 (e quindi non l'art. 4 comma 1) che prevede che al riordino dei suoi organi collegiali si provveda previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate.

Permangono, per l'esercizio in esame, anche per gli enti parco, le limitazioni previste dall'art. 1, commi 9, 10 e 11 della L. n.266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 61 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge 6.8.2008 n. 133, relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture e alla manutenzione degli immobili (art. 2, commi 618-623 della L. n. 244/2007, come modificato dall'art. 8 della L. 122/2010 di conversione del d.l. n. 78/2010) e che le relative economie di spesa siano versate al bilancio dello Stato.

Ulteriori limiti di spesa sono stati introdotti dall'art. 6 del d. l. n. 78/2010, prevedendo anche che le economie derivanti da tali risparmi devono essere versate al bilancio dello Stato (comma 21).

Si segnala, inoltre, che l'art.8 comma 3 del D.L. n.95/2012 ha previsto per gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, comma 2, della L. 31/12/2009 n. 196, la riduzione in misura pari al 5% nel 2012 e al 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010 (classificati in base alle disposizioni della circolare RGS n. 5 del 2/2/2009), e il versamento entro il 30/9/2012 delle somme derivanti da tale riduzione in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

L'Ente Parco si è adeguato alle disposizioni sopra riportate.

Normativa statutaria e regolamentare

Non sono intervenute modifiche statutarie².

Quanto agli atti regolamentari e di organizzazione approvati dall'Ente nel corso del biennio in esame si richiamano i principali:

- Piano della performance triennio 2011-2013 (delibera Comm. Straord. n. 2/2011);
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (delibera Comm. Straord. n. 6/2011);
- Manuale di gestione del sistema ambientale;
- Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi (delibera C.D. n. 2/2012);
- Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia (delibera C.D. n. 3/2012)
- Piano della performance triennio 2013-2015 (delibera C.D. n. 12/2012).

Gli strumenti di programmazione.

Il **Piano del Parco** è stato deliberato dal Consiglio Direttivo con provvedimento n.13 del 10.12.2009. Il piano disciplina la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e tradizionali del Parco, oltre all'organizzazione del territorio in aree caratterizzate da diverse forme di uso e salvaguardia.

La zonizzazione, illustrata nella seguente tabella, prevede:

Zona	Descrizione	Superficie	%
A	Riserva integrale	34.401	48,42
B1	Riserva generale orientata	28.519	40,14
B2	Riserva generale orientata al pascolo	6.273	8,83
C	Zone agricole di protezione	1.706	2,4
D	Zone di promozione economico-sociale	145	0,21

Stabilisce inoltre i vincoli di destinazione delle varie aree, individuando sistemi di accessibilità veicolare e pedonale (con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture riservati a disabili ed anziani), i servizi per la gestione e la funzione sociale del parco (come musei, centri visitatori, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche) ed fornisce indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

² Con decreto del Ministro dell'Ambiente n.2411 del 27.12.2006 era stato approvato il nuovo Statuto del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in sostituzione di quello approvato con D.M. n. 429 dell'8.5.2003.

In data 10.5.2010 l'Ente ha trasmesso il Piano ai sensi di legge alle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta per la relativa adozione, cui avrebbero dovuto seguire le fasi di pubblicazione e di osservazioni di tutti i soggetti, Regioni comprese. Il 6.7.2010 la Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha comunicato che *"la conferenza dei servizi, convocata per l'espressione del parere preliminare all'adozione ha evidenziato il mancato recepimento di alcune osservazioni già formulate in sede di esame preliminare dei documenti"* ed ha ritenuto *"il recepimento di tali osservazioni indispensabile e preliminare alla stessa adozione del Piano del Parco"*. Nel corso del 2011, l'Ente Parco ha modificato il Piano sulla base delle osservazioni formulate.

Attualmente l'Ente è in attesa della adozione preliminare alla fase delle osservazioni, previa verifica legale regionale.

Con deliberazione n. 14 del 10.12.2009, il Consiglio Direttivo ha approvato il **Regolamento del Parco** di cui all'art.11 della L.394/1991. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco, allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche naturali, storiche e culturali locali proprie di ogni parco. Il nuovo Regolamento prevede nuovi strumenti di semplificazione per il rilascio dei nulla osta, secondo le richieste delle amministrazioni locali e dei residenti nell'area protetta.

Dopo l'approvazione l'Ente Parco, in data 12.5.2010, ha provveduto a trasmettere il regolamento ai sensi di legge al Ministero dell'Ambiente presso cui è in corso la relativa istruttoria.

Il Piano Pluriennale Economico e Sociale, di cui all'art. 14 della L. 394/91, è stato approvato dalla Comunità del Parco con deliberazione n.1/2009.

Volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco e nelle zone adiacenti, il PPES prevede cinque progetti strategici (fare impresa, creare qualità, promuovere il territorio, un territorio per la ricerca e fare comunità), il cui sviluppo riguarderà la valorizzazione della rete sentieristica, il rafforzamento dell'immagine, della capacità di iniziativa del Parco e del suo radicamento nel sistema locale.

Il Consiglio ha espresso, con delib. n. 15/2009, la propria valutazione positiva sul PPES. L'Ente Parco ha quindi provveduto a rimettere il Piano alla Comunità del Parco che il 17.6.2010 lo ha trasmesso alle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Nessuna procedura di approvazione risulta avviata dalle Regioni ai sensi di legge.

Riassuntivamente, la situazione può esporsi con lo schema seguente:

PIANO PER IL PARCO

Approvato dal Consiglio Direttivo è stato poi sottoposto ad osservazioni da parte della Regione Val d'Aosta. L'Ente Parco ha modificato il Piano sulla base dei rilievi formulati. Si è in attesa della conclusione dell'iter.

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo e trasmesso al MATTM

P.P.E.S. (Piano Pluriennale Economico Sociale)

Approvato dalla Comunità del Parco e trasmesso alle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta

2. Gli organi e la direzione amministrativa

Composizione e nomina. In base all'art.9 della legge-quadro gli organi dell'Ente sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti, la Comunità del Parco (composta dai vertici delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati alla gestione dell'area). Sulle loro competenze specifiche si è ampiamente riferito nelle precedenti relazioni, cui si fa rinvio.

Gli organi dell'ente rimangono in carica cinque anni.

Il Presidente dell'Ente, che era stato nominato con Decreto Ministero Ambiente del 14.12.2004, con mandato quinquennale (l'incarico è dunque venuto a scadere in data 14/12/2009), è stato rinnovato con DM n .DEC/GAB/71 in data 29 aprile 2011.

Il Consiglio Direttivo (12 componenti), che era stato nominato con DM del 14.12.2004, è decaduto in data 14/12/2009 ed è stato rinnovato con DM n. DEC/GAB/71 in data 29 aprile 2011.

Nelle more della procedura di nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, è stato nominato e successivamente prorogato, con 5 decreti del Ministero dell'Ambiente, per la durata di tre mesi ciascuno, un Commissario Straordinario, cui spetta l'indennità prevista per il Presidente nonché le spese sostenute per l'esercizio della funzione.

A norma dell'art. 17 dello Statuto, con delibera del Consiglio Direttivo n.2 del 9/6/2011 è stata nominata la Giunta Esecutiva composta di 5 componenti compreso il Presidente. La precedente era stata nominata con delibera del 14/1/2005.

In conformità all'art. 10 della L. n. 394/91, la Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, dal Presidente della Provincia di Torino, dai Sindaci dei 13 comuni e dai Presidenti delle due comunità montane, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.

Il Collegio dei Revisori dei conti è stato ricostituito dal Ministero dell'Economia con decreto del 10/4/2009 ed integrato dal rappresentante delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con decreto del 18/8/2009.

* * *

L'attuale Direttore del Parco era stato nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/494 del 13.4.2005, per la durata di cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, considerata la mancanza del Consiglio Direttivo, decaduto ai sensi di legge nel gennaio 2010 e non rientrando nei poteri di gestione ordinaria del Commissario straordinario l'individuazione del nuovo dirigente, è stato necessario porre in essere atti di proroga temporanea a firma del Commissario stesso. Pertanto il

contratto del direttore dell'Ente, scaduto in data 12.07.2010, è stato inizialmente prorogato con deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 08.06.2010, rettificata con D.C.S. n.7/2010, per mesi sei e scadenza al 31.12.2010, e successivamente con:

- deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 14.12.2010 per ulteriori mesi sei e scadenza al 30.06.2011;
- deliberazione d'urgenza del Presidente n. 1 del 23.6.2011, per mesi sei a partire dal 01.07.2011 e cessazione al 31.12.2011.

Infine, previo espletamento di procedura pubblica di selezione per la formazione della terna di cui al comma 11 dell'art.9 della L. n.394/1991, con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/GAB/8 del 18.01.2012 è stato nominato il Direttore dell'Ente (nella stessa persona del precedente) per una durata non superiore a 5 anni.

Nelle seguenti tabelle vengono illustrati i dati, forniti dall'Ente, relativi alla retribuzione annua linda del Direttore negli esercizi in esame:

P.N. Gran Paradiso - retribuzione annua linda Direttore - anno **2011**

profilo	stipendio tabellare	maturato economico	indennità vacanza contrattuale	retribuzione di posizione	totale retribuzione annua	retribuzione di risultato
dirigente II [^] fascia	43.310,90	5.474,82	324,83	45.725,59	94.836,14	10.974,69

P.N. Gran Paradiso - retribuzione annua linda Direttore - anno **2012**

profilo	stipendio tabellare	maturato economico	indennità vacanza contrattuale	retribuzione di posizione	totale retribuzione annua	retribuzione di risultato
dirigente II [^] fascia	43.310,90	5.474,82	324,83	45.725,59	94.836,14	non ancora erogata*

*l'Ente ha comunicato che tale retribuzione non è stata erogata in quanto la Giunta Esecutiva non ha ancora verificato il raggiungimento degli obiettivi del direttore per l'anno 2012.

Compensi organi. La misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti Parco, stabilita con i decreti ministeriali del 9.12.1998, n. 19707 e n.19708, è stata successivamente modificata dalle norme per il contenimento della spesa (L. n. 266/2005 e L. n. 133/2008).

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati, forniti dall'Ente, relativi ai compensi annui lordi spettanti (ovvero previsti dalla normativa) agli organi e quelli effettivamente erogati negli esercizi in esame:

P.N. Gran Paradiso - compenso annuo lordo **spettante** agli organi dell'Ente

	2011	2012
compensi al Presidente	11.238,45	26.972,28
compensi al Commissario Straordinario (eventuale)	8.990,76	0,00
compensi al Vicepresidente	0,00	0,00
compensi al singolo componente del Consiglio Direttivo	0,00	0,00
totale compensi al Consiglio Direttivo	0,00	0,00
compenso alla Giunta Esecutiva	0,00	0,00
compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1.656,56	1.656,56
compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	2.188,76	2.188,76
gettoni presenza componenti del Consiglio Direttivo	937,25	2.970,75
gettoni presenza componenti Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	0,00
TOTALE	25.011,78	33.788,35

P.N. Gran Paradiso - compenso annuo lordo **effettivamente erogato** agli organi dell'Ente

	2011	2012
compensi al Presidente	11.238,45	26.972,28
compensi al Commissario Straordinario (eventuale)	8.990,76	0,00
compensi al Vicepresidente	2.122,89	0,00
compensi al singolo componente del Consiglio Direttivo	505,28	0,00
totale compensi al Consiglio Direttivo	3.247,13	0,00
compenso alla Giunta Esecutiva	259,53	0,00
compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1.656,56	1.656,56
compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	2.188,76	2.188,76
gettoni presenza componenti del Consiglio Direttivo	0,00	2.970,75
gettoni presenza componenti Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	0,00
TOTALE	30.209,36	33.788,35

fonte: dati comunicati dall'Ente Parco

Sulla materia dei compensi degli organi va ricordato che il D.L. n.78 del 31.5.2010, convertito nella L. n.122 del 30.7.2010, all'art. 6, comma 3, ha previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo; ha stabilito, inoltre, che sino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti (già ridotti del 10% rispetto al loro ammontare al 30 settembre 2005) non possano superare gli importi risultanti alla data del 30.4.2010. Tale previsione di legge risulta rispettata dall'Ente.

La medesima norma, al comma 2, ha disposto che la partecipazione agli organi collegiali anche di amministrazione degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei medesimi

enti sia onorifica, e possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ed alla percezione di gettoni di presenza non superiori a trenta euro a seduta giornaliera.

Il MATTM con circolare del 14.9.2010 ha fornito chiarimenti agli enti parco nazionali circa la misura delle indennità spettanti agli organi collegiali, a seguito delle diverse disposizioni succedutesi negli anni e delle relative interpretazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Dopo iniziali dubbi interpretativi il Ministero vigilante, prendendo atto dell'orientamento espresso, con parere n.77028 del 4.7.2011, dalla Ragioneria Generale dello Stato (I.G.F. Uff. VII) secondo cui l'art. 6, comma 2, del d.l. n.78/2010 si applica anche nei confronti degli Enti parco nazionali, con successiva circolare del 5.8.2011 ha comunicato ai predetti Enti che ai titolari e componenti degli Organi non competevano più le indennità di carica e di funzione previste dalle precedenti disposizioni, e che ai sensi del comma 21 "*e somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo,sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato*".

Con circolare n.33 del 28 dicembre 2011 la Ragioneria Generale dello Stato, nel fornire indicazioni per la predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli enti ed organismi pubblici, ha confermato il carattere onorifico degli incarichi, fatta eccezione per il collegio dei revisori dei conti.

Tale previsione, come emerge dal prospetto sopra riportato, non risulta rispettata dall'Ente, che ha comunicato di aver erroneamente erogato compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Direttiva per l'anno 2011. Sul punto l'Ente ha comunicato che sta provvedendo al recupero delle somme pagate.

Il D.L. n.216 del 29.12.2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 14 del 24.2.2012, all'art.13 (recante "proroga termini in materia ambientale") comma 1, ha espressamente previsto che fino al 31.12.2012, ai presidenti degli Enti Parco di cui alla L. n.394/91, non si applica il comma 2 dell'art. 6 del D.L. n.78 del 31.5.2010.

L'art. 35, comma 2 bis, del D.L. n. 5 del 9.2.2012 (recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"), convertito in L. n.35 del 4.4.2012, ha chiarito che "La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono

contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.”

Al solo fine di rendere più aggiornato il quadro normativo sulla materia dei compensi, senza dunque riflessi sugli esercizi in esame, da ultimo occorre richiamare la L. 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013) che con l'art. 1, comma 309, a disposto:” A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'*articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, non si applicano agli organi di cui all'*articolo 9, comma 2, lettera a*)³, della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013”.

³ L'art. 9 comma 2 della legge richiamata dispone che: “Sono organi dell'Ente: a) il Presidente”.

3. La struttura organizzativa e il personale

Struttura organizzativa. In attuazione delle disposizioni legislative e delle norme statutarie l'Ente si avvale di una struttura organizzativa con sede legale a Torino e sede amministrativa ad Aosta⁴. Essa si articola nei seguenti servizi:

Servizio affari generali
Servizio amministrativo
Servizio tecnico e pianificazione
Servizio turismo ed educaz. ambientale
Servizio botanico
Servizio scientifico e sanitario
Servizio di sorveglianza

Alcuni servizi sono inoltre suddivisi in appositi uffici o hanno una articolazione per valli (Sorveglianza).

Specificità del Parco è lo svolgimento della sorveglianza da parte di un autonomo Corpo dei Guarda Parco laddove negli altri parchi nazionali tale servizio è svolto dal Corpo Forestale dello Stato.

La sorveglianza nel P.N.G.P è esercitata, infatti, dal Corpo dei guardaparco, alle dirette dipendenze dell'Ente, istituito con D.lgs C.p.S n. 871 del 5.8.1947, sulla base di una struttura già esistente dal 1922. Detta organizzazione ha trovato conferma nell'art. 80, comma 25, della L. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003)⁵, in deroga alle disposizioni dell'art. 21, comma 2, della L. n. 394/1991, per le quali la sorveglianza nei parchi nazionali viene svolta dal Corpo Forestale dello Stato.

Dotazione e consistenza organica del personale. In applicazione dell'art. 2, comma 337, della L. n. 244/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. c), del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 29.10.2008, approvata dal Ministero vigilante con decreto DPN-DEC-2009-1004 del 15.7.2009, la pianta organica dell'Ente era stata

⁴ L'art. 80, comma 25, secondo periodo, della L. 27.12.2002, n. 289 così dispone: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco."

Sulla base poi di disposizioni statutarie sono previste due sedi operative una in Ceresole Reale e l'altra in Valsavarenche.

⁵ L'art. 80, comma 25, primo periodo, della legge citata così dispone: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco".

rideterminata in 99 unità (la precedente prevedeva 80 unità), escluso il Direttore.

Sulla scorta poi dell'art. 2, comma 8-bis, lett. b del D.L. n. 194/2009 convertito con modificazioni nella L. n. 25/2010, che impone alle Amministrazioni dello Stato di apportare una riduzione del personale, il Presidente dell'Ente Parco ha successivamente approvato, con delibera n. 2 del 19/8/2011, una nuova dotazione organica, pari ad 88 unità più il Direttore, poi ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 11 del 20/10/2011 ed approvata dal MATTM con decreto PNM-DEC-2012-85 del 28/2/2012.

Con delibera n. 17 del 3.10.2012 il Consiglio Direttivo, in base al D.L. n. 138 convertito dalla L. n. 148/2011, ha successivamente ridotto la dotazione organica del solo personale amministrativo portandola da 28 a 24 unità. Considerando le 60 unità appartenenti al corpo dei guarda-parco, rimaste inalterate, la dotazione organica risulta dunque essere complessivamente pari ad unità 84 .

Pertanto alla luce dei provvedimenti sopra riportati, per alcuni mesi (ottobre 2012 – aprile 2013) l'Ente Parco ha operato con un numero di personale in servizio superiore di due unità alla dotazione organica.

La pianta organica dell'Ente è illustrata nel prospetto che segue, dal quale risulta anche la consistenza effettiva del personale in servizio alla scadenza del 31 dicembre:

P.N. GRAN PARADISO - Situazione del personale

Qualifica funzionale	Dotazione organica	Personale in servizio al 31/12/2010	Dotazione organica	Personale in servizio al 31/12/2011	Dotazione organica	Personale in servizio al 31/12/2012
C5	1	1	1	1	1	1
C4	4	4	4	4	4	4
C3	10	9	9	9	8	8
C2	0	0	0	0	0	0
C1	11	5	8	5	10	10
B3	12	12	12	12	12	12
B2	0	0	0	0	1	1
B1	61	49	54	49	52	50
Totale	99	80	88	80	88	86

Nell'ambito del personale in servizio, la qualifica numericamente più consistente, è costituita dai guarda-parco con 60 unità (6 di area C e 54 di area B).

Per completezza di informazione va aggiunto che la dotazione organica dell'Ente è stata rideterminata (sono state riconfermate 88 unità di cui 60 guarda-